

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 23-5334

Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Revoca della DGR. n. 58-5022 dell'8.5.2017 e smi.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri stessi;

la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) ha costituito un'opportunità nella semplificazione e nella razionalizzazione del quadro normativo in materia di cultura per potenziare lo sviluppo sul nostro territorio di politiche ed interventi organici e coordinati;

la D.G.R. n. 25-5081 del 20.05.2022 "L.r. 11/2018 art. 6. Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio Regionale" ha sottoposto al Consiglio Regionale del Piemonte l'approvazione, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata l.r. 11/2018, del Programma triennale della cultura (d'ora in avanti PTC) per gli anni 2022/2024, strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. Il PTC individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge, le modalità di assegnazione e i criteri di valutazione delle istanze di contributo, nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari;

le modalità di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura, sono attualmente disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8.5.2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione." e successive modificazioni ed integrazioni;

con D.G.R. n. 10-3440 del 23/06/2021 "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.", la Giunta Regionale ha ridefinito le competenze di alcune Direzioni regionali collocando l'ambito della Cultura all'interno della Direzione A2000B Cultura e Commercio.

Ritenuto opportuno e necessario, alla luce del mutato quadro normativo regionale in materia di beni e attività culturali, del nuovo assetto organizzativo delle Direzioni regionali sopra citato, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del PTC 2022/2024, procedere ad una revisione delle modalità di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione e controllo dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia di cultura.

Dato atto che gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative alla contribuzione, come da allegato alla presente deliberazione, sono basate sui seguenti indirizzi e obiettivi di carattere generale:

- a) varo di una disciplina organica in materia di presentazione dell'istanza, utilizzo, rendicontazione, revoca e riduzione dei contributi, sia per quanto attiene i contributi di parte corrente, sia per quanto concerne i contributi per investimenti;
- b) migliore definizione, articolazione delle procedure, con particolare riferimento alla fase di rendicontazione dei contributi concessi, con regole che da un lato garantiscano trasparenza e chiarezza per i beneficiari e dall'altro il corretto utilizzo del contributo regionale, da destinarsi, salvo ambiti specifici, in misura prevalente alle spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti e solo marginalmente e funzionalmente alle spese di struttura;
- c) organicità e completezza delle disposizioni, ora riferite all'intero complesso dei procedimenti di assegnazione delle risorse in capo alla Direzione competente in materia di cultura, comprendendo anche linee di intervento relative a sistemi bibliotecari ed editoria precedentemente non inserite dalla citata DGR 25 – 5081 dell'8.5.2017 in quanto regolate da specifiche disposizioni normative abrogate con l'entrata in vigore della citata l.r. 11/2018;
- d) definizione di modalità di partecipazione ai bandi che favorisca l'accesso ampio e plurale alle opportunità di sostegno sulle diverse linee di intervento, evitando meccanismi di accentramento di risorse da parte di singoli soggetti;
- e) articolazione di un sistema di controlli sui contributi, sia in termini di tipologia di verifica (controllo di tipo amministrativo-contabile, controllo sulla realizzazione e il buon esito di una iniziativa o di un progetto, controllo specifico sugli enti partecipati), sia in termini numerici.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di:

- approvare gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale, che modificano e sostituiscono le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 58-5022 del 08 maggio 2017 e s.m.i. che si intendono revocare.
- dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione, le nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022.

Dato atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte. Eventuali oneri verranno autorizzati con successivi provvedimenti di Giunta regionale.

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., in particolare gli artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42");

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, artt. 17 e 18;

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- la legge regionale n. 11/2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura”);

- la legge regionale n. 6 del 29/4/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"

- la deliberazione della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale competente in materia di cultura n. 46-4520 del 29 dicembre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli” come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022, contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall’assegnazione di contributi per l’anno 2022;

- di dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione, le nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022;

- di stabilire che a decorrere dall’assegnazione dei contributi per l’anno 2022 le precedenti disposizioni recate dalla D.G.R. n. 58-5022 del 08 maggio 2017 e s.m.i. sono revocate e sostituite dalle disposizioni approvate con la sopra citata determinazione della Direzione regionale Cultura e Commercio;

- di dare atto che quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte. Eventuali oneri verranno autorizzati con successivi provvedimenti di Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

**INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE A
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE,
CONTROLLO DEI CONTRIBUTI CONCESSI IN MATERIA DI CULTURA A
DECORRERE DALL'ANNO 2022**

Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Obiettivi

Gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento sono finalizzati alla definizione, da parte della competente Direzione regionale competente in materia di cultura, delle nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022.

Le nuove disposizioni devono rispettare i seguenti indirizzi e obiettivi di carattere generale:

- a) varo di una disciplina organica in materia di presentazione dell'istanza, utilizzo, rendicontazione, revoca e riduzione dei contributi, sia per quanto attiene i contributi di parte corrente, sia per quanto concerne i contributi per investimenti;
- b) migliore definizione, articolazione delle procedure, con particolare riferimento alla fase di rendicontazione dei contributi concessi, con regole che da un lato garantiscano trasparenza e chiarezza per i beneficiari e dall'altro il corretto utilizzo del contributo regionale, da destinarsi, salvo ambiti specifici, in misura prevalente alle spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti e solo marginalmente e funzionalmente alle spese di struttura;
- c) organicità e completezza delle disposizioni, ora riferite all'intero complesso dei procedimenti di assegnazione delle risorse in capo alla Direzione Cultura e Commercio, comprendendo anche linee di intervento relative a sistemi bibliotecari ed editoria precedentemente non inserite dalla citata DGR 25 – 5081 dell'8.5.2017 in quanto regolate da specifiche disposizioni normative abrogate con l'entrata in vigore della citata l.r. 11/2018;
- d) definizione di modalità di partecipazione ai bandi che favorisca un accesso ampio e plurale alle opportunità di sostegno sulle diverse linee di intervento, evitando meccanismi di accentramento di risorse da parte di singoli soggetti;
- e) articolazione di un sistema di controlli sui contributi, sia in termini di tipologia di verifica (controllo di tipo amministrativo-contabile, controllo sulla realizzazione e il buon esito di una iniziativa o di un progetto, controllo specifico sugli enti partecipati). sia in termini numerici.

2 Evidenza dei contributi

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare, qualora possibile, in tutti i materiali che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata. La partecipazione della Regione Piemonte va evidenziata anche sui cartelli di cantiere.

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

Parte II – CONTRIBUTI IN SPESA CORRENTE

1. Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo devono tendere a una sempre maggiore digitalizzazione, attraverso il ricorso alla piattaforma dedicata, al fine di semplificare il rapporto fra Regione e cittadini, associazioni e imprese.

Le disposizioni della Direzione regionale definiscono i tempi, ed esplicitano modalità e tipologia di documentazione necessaria per la partecipazione agli avvisi pubblici di finanziamento per ciascun ambito di intervento.

I Settori regionali competenti procedono a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per la ricevibilità dell'istanza.

Le proposte pervenute e ritenute formalmente ricevibili, vengono esaminate ai fini della loro ammissibilità da parte del responsabile del procedimento.

Per gli Istituti culturali di rilievo regionale art 26 l.r. 11/2018, le modalità di assegnazione e rendicontazione dei contributi assegnati agli enti facenti parte della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale sono approvate con specifico provvedimento della Giunta Regionale.

2. Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo

In coerenza con l'obiettivo di favorire un accesso ampio e plurale alle opportunità di sostegno regionale, uno stesso progetto non può essere sostenuto da più di un contributo assegnato dalla Direzione regionale competente in materia di cultura, né da altre strutture della Giunta Regionale.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo già formalizzata con provvedimento della Direzione regionale competente in ambito di cultura, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito, né ha definito un piano di restituzione approvato, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge.

Le disposizioni della Direzione esplicheranno i casi e le modalità con cui, a fronte di preventiva richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario, e salvo che specifici bandi lo vietino espressamente, possano essere autorizzati cambi di denominazione, di contenuto, di tempi di realizzazione delle attività comprese nel progetto oggetto di sostegno regionale. Tali richieste devono rivestire carattere di eccezionalità e di imprevedibilità e devono essere ampiamente documentata e giustificata.

In coerenza con l'obiettivo di destinare i contributi, salvo ambiti specifici, in misura prevalente alle spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti e solo marginalmente e funzionalmente alle spese di struttura, i bilanci preventivo e

consuntivo di progetto possono esporre, qualora previsto dall'avviso pubblico, costi generali e di funzionamento non superiori al 20% del costo complessivo del progetto stesso. In deroga a tale disposizione, tenuto conto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2018 (Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte) all'art. art. 9 c. 1 (La Giunta regionale concede ai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, contributi per la spesa corrente al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di valorizzazione degli ecomusei riconosciuti) i bilanci preventivo e consuntivo dei progetti relativi alla l.r. 13/2018 possono esporre costi generali e di funzionamento relativi alla gestione non superiori al 40% del costo complessivo del progetto stesso.

Parimenti, il contributo regionale può essere utilizzato per le spese generali di funzionamento, qualora previsto dall'avviso pubblico, per un importo complessivo non superiore al 20% del contributo stesso. Per la stessa motivazione di cui al precedente paragrafo, in deroga a tale disposizione, i contributi regionali assegnati ai sensi della l.r. 13/2018 "Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte" possono essere utilizzati per le spese generali e di funzionamento relativi alla gestione per un importo complessivo non superiore al 40% del contributo stesso.

3. Modalità di liquidazione del contributo

Al fine di agevolare l'operatività dei soggetti beneficiari di contributo regionale, il contributo può essere liquidato, su richiesta del beneficiario stesso, di norma in due quote, la cui misura è definita nei provvedimenti di assegnazione, fatto salvo quanto diversamente previsto da avviso pubblico, legge, accordo e convenzione.

La quota a saldo è liquidata al soggetto beneficiario a seguito della presentazione al competente Settore della completa rendicontazione dell'attività sostenuta con il contributo regionale sottoposta al controllo degli uffici competenti.

I contributi a sostegno delle biblioteche di ente locale per l'incremento del patrimonio bibliografico, di cui all'art 21 della l.r. 11/2018, vengono liquidati in un'unica soluzione, trattandosi di un contributo erogato a rimborso delle spese sostenute nell'anno precedente dal Comune.

4. Modalità di rendicontazione

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, secondo le modalità che verranno indicate e utilizzando l'apposita modulistica preventivamente approvata dal Settore competente, la rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale entro 90 giorni dal termine ultimo di conclusione delle attività stabilito nei singoli avvisi. I Sistemi bibliotecari sono tenuti a presentare la rendicontazione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo.

Qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la autorizza.

L'inosservanza dei termini, con proroga non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

Le nuove disposizioni approvate dalla Direzione regionale competente in materia di Cultura adottano modalità di rendicontazione che, tenuto conto delle specificità proprie delle diverse linee di finanziamento, garantiscano il corretto utilizzo del contributo regionale, esplicitino regole chiare e trasparenti su voci di spesa ammissibili e non ammissibili e consentano la verifica dell'avvenuto, effettivo utilizzo del contributo regionale per le attività inserite nel progetto.

Al fine dell'emissione dell'atto di liquidazione della quota a saldo, deve risultare quietanzato un importo almeno pari al contributo regionale assegnato.

Per gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni sono adottate disposizioni semplificate che consentano comunque la verifica dell'attinenza delle spese effettuate con il progetto finanziato e l'avvenuto utilizzo del contributo regionale.

Il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi in diminuzione rispetto al corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25% si procede ad una riduzione del contributo rideterminato in base alla percentuale di scostamento per la sola parte che eccede il 25%, nel rispetto comunque dell'incidenza massima di contributo regionale rispetto al costo complessivo del progetto.

In caso di scostamento in diminuzione del totale delle spese rendicontate rispetto al totale delle spese previste in misura superiore al 50% si procede alla revoca del contributo,.

In ogni caso, anche a consuntivo deve comunque essere rispettata la percentuale massima di incidenza del contributo regionale rispetto al costo complessivo rendicontato del progetto, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Prima (Spesa corrente).

5. Revoca del contributo

Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con restituzione delle somme eventualmente percepite, alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- b) la documentazione contabile e/o la relazione sull'attività svolta presentate risultano totalmente non attinenti all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- c) il rendiconto presenta entrate riferite al progetto, fatta eccezione per i contributi a sostegno dell'editoria piemontese di cui agli artt. 28-29 della l.r. 11/18, comprensive del contributo regionale, superiori alla spesa rendicontata di un importo uguale o superiore al contributo regionale;
- d) il rendiconto presenta una serie di irregolarità non sanabili, sulla base della valutazione del Settore competente;

- e) la mancata produzione del rendiconto, anche a seguito di invito ultimativo a provvedere, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo, inviata dal Settore competente al soggetto beneficiario inadempiente rispetto alle disposizioni di cui ai punti 11.1 e 11.2.
- f) il totale delle spese effettive rendicontate si discosta in diminuzione rispetto al corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 50%.

La revoca del contributo comporta il recupero dal soggetto beneficiario delle somme già erogate, incrementata degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, non dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il soggetto destinatario della revoca del contributo può avvalersi, su istanza motivata, della rateizzazione della somma da recuperare. Il Settore competente valuta l'istanza di rateizzazione e la approva con determinazione, fissando termini e modalità del piano di rientro.

6. Riduzione del contributo

Alla riduzione del contributo assegnato si provvede quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile o la relazione sull'attività svolta risultano parzialmente non attinenti all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- b) lo scostamento delle uscite a consuntivo risulta superiore al 25% e non superiore al 50% rispetto al bilancio preventivo;
- c) dal rendiconto risulti che le entrate riferite al progetto, fatta eccezione per i contributi a sostegno dell'editoria piemontese di cui agli artt. 28-29 della l.r. 11/18, comprensive del contributo regionale, sono superiori alla spesa rendicontata. Il contributo viene ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio.

Parte III – CONTRIBUTI PER SPESA DI INVESTIMENTO

1. Modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo

Si rinvia a quanto previsto al punto 1. della Parte II (Contributi in spesa corrente).

I progetti relativi a iniziative di conservazione, descrizione e digitalizzazione del materiale archivistico e bibliografico, a recupero e restauro del patrimonio tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad interventi edilizi o di adeguamento strutturale nonché ad allestimenti di sedi museali, archivistiche e bibliotecarie, possono essere presentati suddivisi in lotti funzionali, eventualmente finanziabili in maniera separata, previa valutazione di ammissibilità da parte del Settore competente nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli interventi che interessano il patrimonio culturale tutelato ai sensi del decreto legislativo 42/2004 devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti Soprintendenze.

2. Modalità di assegnazione e utilizzo del contributo

Le proposte pervenute e ritenute formalmente ricevibili vengono esaminate e riconosciute ammissibili dal responsabile del procedimento della direzione regionale competente.

Il contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 10% per sostenere spese tecniche documentate e individuate secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il contributo regionale non può essere utilizzato per sostenere spese generali e di funzionamento del soggetto beneficiario. Gli avvisi pubblici, accordi e convenzioni potranno specificare ulteriori spese non ammesse.

L'ammontare del contributo assegnato per spese di investimento a sostegno di un singolo progetto non può superare l'80% delle spese ritenute ammissibili a preventivo, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Seconda (Spesa di investimento), fatto salvo quanto diversamente disposto da legge, da regolamento o da provvedimento della Giunta regionale.

L'ammontare del contributo assegnato a sostegno di un singolo progetto per spese di investimento relative alla ristrutturazione aziendale e all'ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle librerie indipendenti (art 28 e 29 L.r. 11/2018) non può superare il 60% delle spese ritenute ammissibili a preventivo, fatto salvo quanto diversamente disposto da legge, da regolamento o da provvedimento della Giunta regionale.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione, già formalizzata con provvedimento, del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito né ha definito un piano di restituzione approvato.

In considerazione della complessità progettuale e di realizzazione degli interventi che richiedono spese di investimento, gli interventi possono essere realizzati in tre annualità, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Seconda (Spesa di investimento), fatte salve diverse disposizioni contenute in accordi, convenzioni, specifici avvisi pubblici qualora la tipologia dell'intervento richieda tempistiche di realizzazione inferiori ai tre anni.

Gli enti beneficiari di un contributo pubblico sono soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive UE e s.m.i.) e ai principi delle direttive comunitarie in materia di appalti.

L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta deve essere preventivamente autorizzato con atto del Settore regionale competente a fronte di richiesta motivata nel rispetto della normativa suindicata.

3. Modalità di liquidazione del contributo

Al fine di agevolare l'operatività dei soggetti beneficiari di contributo regionale, il contributo può essere liquidato, su richiesta del beneficiario stesso, di norma in tre quote, la cui misura è definita dagli avvisi pubblici di finanziamento: un primo anticipo, ad avvio lavori entro l'anno di assegnazione; un secondo anticipo ad avvenuta rendicontazione del primo anticipo; il saldo a fine lavori e a presentazione della rendicontazione conclusiva. Il numero delle quote può variare se disposto da avviso pubblico, legge, accordo e convenzione.

Il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione a fine lavori e a presentazione della documentazione conclusiva, su richiesta del soggetto beneficiario o se previsto da norme di legge, regolamenti, avviso pubblico, accordo e convenzione o da altre deliberazioni della Giunta regionale.

Per contributi di importo complessivo pari o superiore a euro 50.000,00 concessi ad enti privati, la liquidazione del primo e secondo acconto, se prevista, avviene su presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, con le modalità stabilite in ciascun avviso pubblico, accordo e convenzione, in base alle risorse assegnate. In assenza di garanzia fideiussoria le quote di cui al primo paragrafo di contributo sono liquidate, previa rendicontazione delle spese di ammontare pari agli acconti richiesti, tramite invio della documentazione prevista.

Nel caso di autorizzazione di eventuale proroga, è necessario prolungare il periodo di validità dalla fideiussione nella stessa misura di quella autorizzata.

L'avvio lavori deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti da ciascun avviso pubblico, accordo o convenzione.

4. Modalità di rendicontazione del contributo

Le disposizioni adottate dalla Direzione regionale competente in materia di cultura definiscono le modalità cui si devono attenere da un lato i soggetti beneficiari privati e dall'altro le Pubbliche Amministrazioni per l'ottenimento della liquidazione del secondo acconto se previsto, e della quota a saldo.

Il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi in diminuzione dal corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%, ma devono comunque essere sempre rispettate le misure massime di incidenza del contributo regionale sul costo complessivo del progetto.

In ogni caso, anche a consuntivo deve comunque essere rispettata la percentuale massima di incidenza del contributo regionale rispetto al costo complessivo rendicontato del progetto, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Seconda (Spese di investimento).

Nel caso di contributi per interventi strutturali a favore di beni e sedi culturali, qualora gli avvisi pubblici, gli accordi o le convenzioni di riferimento lo prevedano, il cofinanziamento del soggetto beneficiario può essere costituito per una percentuale massima del 70% del medesimo anche da spese sostenute per attività di valorizzazione che garantiscano la completa fruibilità del bene da parte del pubblico, fatto salvo il rispetto della percentuale massima di incidenza del contributo regionale rispetto al costo complessivo di investimento rendicontato del progetto, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Seconda (Spese di investimento).

Nel rendiconto per categorie di spesa, tra le voci di costo possono essere ricomprese quelle per l'attivazione della fideiussione.

Il Settore regionale competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche e amministrative in corso d'opera e/o ad attività realizzate. Si riserva, inoltre, di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte e il rispetto degli obblighi previsti dal contributo.

5. Variazioni e proroghe

A fronte di preventiva richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario il Settore competente può autorizzare:

- a) l'eventuale modifica non sostanziale del contenuto del progetto sostenuto dal contributo se coerente con quanto stabilito dall'avviso;
- b) la proroga dell'avvio lavori, che deve comunque avvenire entro l'anno di assegnazione del contributo;
- c) la proroga di conclusione del progetto, che deve comunque essere avviato nell'anno di assegnazione del contributo;
- d) il termine di presentazione della rendicontazione.

Sia la proroga di avvio lavori che quella di conclusione progetti possono essere concesse una sola volta a seguito di motivata richiesta valutata dal Settore competente; ulteriori proroghe sono consentite solo in casi eccezionali debitamente motivati, aventi carattere di eccezionalità e di imprevedibilità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

In assenza di formale richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario, il Settore competente potrà procedere alla revoca totale del contributo.

6. Riduzione del contributo

Alla riduzione del contributo assegnato si provvede nei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile o la relazione sull'intervento svolto risulta parzialmente attinente all'intervento sostenuto dal contributo regionale;
- b) la percentuale massima di contribuzione prevista dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione del contributo non è rispettata in sede di rendicontazione;
- c) dal rendiconto risulti che le entrate riferite al progetto, qualora previste dall'avviso pubblico, comprensive del contributo regionale, sono superiori alla spesa rendicontata, il contributo viene ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio.

7. Revoca del contributo

Fatto salvo il caso della rinuncia volontaria al contributo da parte del soggetto beneficiario con restituzione delle somme eventualmente percepite, alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) l'intervento sostenuto dal contributo regionale non è stato realizzato;
- b) la documentazione contabile e/o la relazione presentata risultano totalmente non attinenti all'intervento sostenuto dal contributo regionale;
- c) il rendiconto presenta entrate riferite al progetto, qualora previste dall'avviso pubblico, comprensive del contributo regionale, superiori alla spesa rendicontata di un importo uguale o superiore al contributo regionale;
- d) il rendiconto di progetto presenta una serie di irregolarità non sanabili;
- e) la mancata presentazione della rendicontazione;
- f) l'interesse pubblico sotteso all'intervento non è stato realizzato.

La revoca del contributo comporta il recupero dal beneficiario della quota di acconto già erogata, incrementata degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, non dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il soggetto destinatario della revoca del contributo può avvalersi, su istanza motivata, della rateizzazione della somma da recuperare. Il Settore competente valuta l'istanza di rateizzazione e la approva con determinazione, fissando termini e modalità del piano di rientro.

Parte IV – CONTRIBUTI AGLI ENTI PARTECIPATI, SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE PIEMONTE O DELLO STATO

1. Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione o dello Stato e beneficiari di un contributo

Gli enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al controllo della Regione o dello Stato, a cui la stessa può riconoscere un contributo per la realizzazione di specifici progetti da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, che autorizza la stipulazione di apposite convenzioni, sono tenuti a presentare annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvati dall'organo statutariamente competente.

Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale tramite atto convenzionale, in aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente, gli enti e organismi partecipati o sottoposti al controllo della Regione devono presentare il programma delle attività che compongono il progetto e il corrispondente schema economico previsionale.

Al termine dello svolgimento delle attività previste dal progetto, ai fini della liquidazione della quota a saldo del contributo regionale, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Settore competente la seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
- b) prospetto riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti in relazione all'attività del progetto oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello e le modalità disposte dalla Direzione regionale competente in materia di cultura,, approvato dall'organo statutariamente competente, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a);
- c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

Parte V – CONTROLLI

1. Articolazione dei controlli

I controlli sui contributi assegnati si articolano in:

- a) controlli sulla realizzazione e il buon esito dell'iniziativa o del progetto, anche mediante sopralluoghi;
- b) controlli di tipo amministrativo-contabile sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo, antecedenti alla liquidazione del saldo ed effettuati anche sulla base di una "check-list" – definita dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura, – che riassume l'esito degli aspetti salienti della rendicontazione in relazione ai corrispondenti criteri ed è sottoscritta dal responsabile dell'istruttoria della rendicontazione, proponente la liquidazione, unitamente al Dirigente responsabile del Settore competente;
- c) controlli di tipo amministrativo-contabile effettuati dagli uffici di ragioneria decentrata finalizzati all'apposizione del visto di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di quote di contributo;
- d) controlli sulla rendicontazione dei contributi nel rispetto della normativa e dei provvedimenti adottati in materia.

Le modalità di svolgimento dei controlli, di cui alla lettera d), vengono stabilite con determinazione del Direttore competente in materia di cultura.